

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Terza sezione**

(sentenza di definizione del giudizio di reclamo avverso la sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – art. 51 e 70, ottavo comma, dlgs n° 14 del 12 gennaio 2019)

riunita in camera di consiglio e così composta:
dr./dr.ssa Anna De Cristofaro, Presidente
dr./dr.ssa Manuela Velotti, Consigliere
dr./dr.ssa Luciano Varotti, Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel reclamo ex artt. 51 e 70, ottavo comma, del decreto legislativo n° xx del 12 gennaio 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritto al n° xxx del ruolo generale dell'anno 2023, vertente

AGENZIA DELLE ENTRATE.

Reclamante

DEBITORE,

Reclamato

Gestore della crisi, **AVVOCATO.**

Reclamato
Non costituito

Conclusioni

Per il reclamante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita in accoglimento del presente reclamo annullare la sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. xx/2023 pubblicata il 9.2.2023 e comunicata il 14.2.2023 e dichiarare e l'inammissibilità del piano per la ristrutturazione dei debiti di cui al ricorso RG proc. unitario n. x/2023 ad istanza del **DEBITORE** per le ragioni esposte ovvero respingerlo non sussistendo i requisiti di legge per la sua omologazione. Vinte le spese.

Per il reclamato: Chiede che l'Ecc. Corte d'Appello di Bologna – rigettato il reclamo proposto dall' Agenzia delle Entrate, perché infondato in fatto e in diritto – confermi la sentenza n. 14/2023, pronunciata e pubblicata il 13 febbraio 2023, Rep. n. xx/2023, con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha omologato la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal Signor **DEBITORE**. Con vittoria di spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

1.

Con sentenza n° xx del 13 febbraio 2023 il tribunale di Reggio Emilia omologava il piano di ristrutturazione dei propri debiti presentato da **DEBITORE** respingendo le osservazioni presentate dall' Agenzia entrate.

Osservava, in sostanza, il primo giudice che, nonostante i debiti del **DEBITORE** derivassero anche dalla sua pregressa attività d'impresa, l'art. 2, primo comma, lettera e) del cci, nel qualificare come consumatore la persona fisica che “*agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale*”, consentiva l'accesso alla procedura di ristrutturazione alla persona fisica che avesse agito, in passato, in qualità di imprenditore e, dunque, anche all'ex imprenditore che avesse cessato l'attività commerciale.

2.

Reclama l'**Agenzia entrate**, creditore che, unitamente ad Agenzia entrate riscossione, ha presentato osservazioni ex art. 70, terzo comma, cci.

Resiste il **DEBITORE**, che conclude per la reiezione del gravame.

-----◇-----

3.

Col primo motivo l' Agenzia entrate fa rilevare che il debito complessivo del **DEBITORE**, come accertato dall'Occ, dovrebbe essere incrementato di euro 1.030,79 per i debiti derivanti dalla cartella di pagamento n°

xxxxxxxxxxx/x e di euro 12.911,01 per interessi di mora o da rateizzazione.

Il motivo è infondato, in quanto – come correttamente deduce il reclamato – l'Occ nella sua relazione ex art.

70, sesto comma, cci aveva tenuto conto delle osservazioni delle due Agenzie ed aveva, quindi, incrementato

il passivo del debitore portandolo da euro 124.282,07 ad euro 137.402,32.

4.

Col secondo mezzo la reclamante assume che il **DEBITORE**, avendo un passivo promiscuo, ossia parzialmente derivante dalla sua pregressa attività imprenditoriale, non potrebbe accedere al piano di ristrutturazione del consumatore o, quantomeno, non potrebbe accedervi se non per la parte di debiti extraconsumeristica.

Il mezzo è fondato.

L'art. 1, secondo comma, lettera b) della legge n° 212 del 2011 definiva “*sovraindebitamento*” quello “*dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore*”.

L'art. 6, secondo comma, lettera b) della legge n° 3 del 2012 (come modificato dal dl n° 179/2012) definiva consumatore “*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

Con dl n° 137 del 2020 la lettera b) sopra menzionata è stata modificata e si è definito il consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta, ricomprendendo tuttavia in tale concetto anche il socio di società di persone, ma per debiti estranei a quelli sociali.

Tale ultima definizione è poi transitata nell'art. 2, primo comma, lettera e) del cci, il quale – per l'appunto - definisce il consumatore come la “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società*” – snc, sas e sapa – “*per i debiti estranei a quelli sociali*”.

5.

Com'è agevole notare, la norma attuale non prevede espressamente il caso in cui il passivo della persona fisica sia promiscuo, ossia composto da obbligazioni consumeristiche e commerciali.

Nemmeno prevede se, in tal caso, il debitore possa avere accesso alla procedura prevista dagli artt. 65 e ss cci (piano del consumatore), oppure se debba obbligatoriamente fare ricorso alla sola procedura di liquidazione controllata (art. 268 ss cci); oppure, ancora, se possa avere accesso all'uno o all'altro strumento a seconda del passivo preso in considerazione.

Si tratta, pertanto, di ricavare la corretta interpretazione utilizzando i canoni previsti dall'art. 12 delle preleggi.

Seguendo il parametro del “significato proprio delle parole” e tenendo presente l'evoluzione del testo normativo italiano sopra compendiato (quello europeo verrà preso in considerazione nei successivi paragrafi), si può notare che, da una definizione di consumatore quale soggetto dotato di passivo derivante “prevalentemente” da inadempimento di obbligazioni consumeristiche, si è passati alla definizione della legge n° 3/2012 (testo originario), nella quale il consumatore era solo colui che avesse assunto “esclusivamente” obbligazioni estranee alla attività imprenditoriale o professionale svolta.

Infine, si è approdati alla definizione di consumatore come colui che “agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale” svolta.

6.

Tenuto conto dello sviluppo normativo sopra brevemente riassunto, ritiene il Collegio che anche l'art. 2, primo comma, lettera e) del cci vada interpretato dando preminenza all'elemento psicologico del soggetto che agisce (lo “scopo”).

In particolare, deve ritenersi che – ove l'obbligazione sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa – essa abbia natura commerciale.

Volta che l'obbligazione sia sorta con tale connotazione, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell'insorgenza del debito.

Tale interpretazione appare conforme al più recente indirizzo giurisprudenziale della SC (si allude a Cass. 742/2020 ed alle successive conformi), con il quale si è affermato che è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto per una finalità (ossia per uno “scopo”) non inerente allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa.

7.

Premesso, dunque, che l'art. 2, primo comma, lettera e) non può essere interpretato nel senso che il verbo “agisce” implichi – a contrario - che è consumatore anche chi abbia in passato agito, ed oggi non agisca più, come imprenditore, professionista, ecc..., si tratta ora di vedere se, nonostante la permanenza della natura extraconsumeristica delle obbligazioni del **DEBITORE**, questi possa comunque adire la procedura di piano prevista dagli artt. 67 e ss cci.

A tale domanda ritiene la Corte di dover dare risposta negativa.

Anche a prescindere dalla constatazione che il cci attribuisce strumenti di regolazione della crisi nettamente diversi agli imprenditori ed ai consumatori –sicché, sotto il profilo sistematico, non sembra corretto ritenere che un soggetto possa alternativamente scegliere se ricorrere all'una o all'altra tipologia di mezzi a seconda di circostanze contingenti e mutevoli (quale la composizione della massa debitoria)

- il principio per cui il passivo promiscuo consente alla persona fisica di fare ricorso al piano ex art. 67 e ss sembra portare a conseguenze non condivisibili.

Tale principio, infatti, dovrebbe essere applicato in tutti i casi di passivo eterogeneo: dunque, non solo al caso dell'imprenditore cessato e divenuto consumatore, ma anche all'imprenditore minore ed in esercizio, il quale – dunque – in presenza di un passivo ibrido (evento presumibilmente frequente), anziché risolvere la crisi mediante la procedura di concordato minore (art. 74 cci), potrebbe proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss, sul rilievo della eterogeneità del passivo e della presenza in esso di obbligazioni consumeristiche.

Da ultimo, ma non per importanza, l'interpretazione permissiva favorita dal primo giudice sembra prestarsi ad abusi, particolarmente nel caso della cessazione dell'impresa o della professione, ben potendo il commerciante o il professionista ricorrere strumentalmente a tale cessazione (salvo riprendere l'attività all'esito dell'omologazione) per usufruire dell'agevolazione del piano ex art. 67 ss ed evitare il voto dei creditori.

Il piano del consumatore, infatti, non prevede un voto da parte dei creditori, ma solo la possibilità di questi ultimi di presentare "osservazioni", delle quali il tribunale monocratico deve tenere conto al momento dell'omologazione.

Il provvedimento del giudice è, dunque, l'unico presidio a tutela dei creditori, giacché solo all'autorità giudiziaria è rimesso il giudizio sull'ammissibilità giuridica e sulla fattibilità economica del piano, nonché sulla convenienza della proposta, che si traducono in una parziale estinzione del debito a prescindere dalla volontà dei singoli creditori: vantaggio (per il debitore) giustificabile solo in presenza di obbligazioni effettivamente contratte al di fuori dell'attività imprenditoriale o professionale, giacché solo queste ultime sono state assunte dal debitore quando si trovava "in una situazione di inferiorità rispetto al professionista" (Cgue 8 giugno 2023 C-570/21).

In conclusione, l'art. 2, primo comma, lettera e) deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore mediante un loro atto di volontà, anche se espresso a maggioranza: rifiuto che impedisce l'omologazione ed è invece assente, come sopra detto, nel piano del consumatore.

9.

Da ultimo, conviene precisare che la nozione – per così dire – "estesa" di consumatore non può nemmeno essere invocata in base alla giurisprudenza europea.

Il cci è stato emanato a seguito della legge delega n°155/2017, che all'art. 1, secondo comma, disponeva che nell'esercitare tale delega il Governo "ten[esse] conto della normativa dell'Unione Europea".

Ond'è che le norme del cci devono essere necessariamente interpretate anche in base alla giurisprudenza unionale.

Ebbene, è vero che con le sentenze 19 novembre 2015 (C-74/15), 14 settembre 2016 (C-534/15) e 8 giugno 2023 (C-570/21), la Cgue – nell'interpretare la Direttiva 93/13, la Direttiva 2011/83/Ue, la Direttiva 2013/11/Ue, il Regolamento 524/2013 – ha stabilito che la nozione di "consumatore" è una nozione ampia, tale da ricomprendere anche soggetti che non siano strettamente portatori di obbligazioni esclusivamente consumeristiche.

Ma è anche vero che tali decisioni riguardavano fattispecie in cui si discuteva dell'abusività delle clausole contrattuali predisposte dal professionista e, solo limitatamente a tale specifico ambito, la Corte ha ritenuto di dover ampliare il concetto di consumatore.

Tale conclusione pare confermata dalla sentenza della Cgue da ultimo menzionata, 8 giugno 2023 (C-570/21), nella quale è la stessa Corte a chiarire che la nozione restrittiva di consumatore, assunta nel precedente di Cgue 20 gennaio 2005 (C-464/01), era stata adottata in tema di competenza giurisdizionale e che, pertanto, non era applicabile analogicamente al diverso caso delle clausole abusive predisposte dal professionista.

Ne deriva che l'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 2, primo comma, lettera e) cci, favorita dal **DEBITORE** e dal primo giudice, non pare obbligata nemmeno alla luce della giurisprudenza unionale.

In conclusione, anche nel diritto europeo, la nozione di consumatore non sembra univoca in ogni settore, ma è – per così dire – cangiante a seconda della materia che di volta in volta viene in considerazione.

Può, pertanto, concludersi che l'interpretazione restrittiva del concetto di consumatore non contrasti nemmeno col diritto europeo, al quale il cci (su disposizione della legge delega) deve uniformarsi.

Ne consegue l'accoglimento del reclamo ed il rigetto della domanda di omologazione proposta dal **DEBITORE**.

10.

Sulle spese.

Tenuto conto dell'oggettiva controvertibilità della materia ritiene la Corte che le spese del presente reclamo debbano essere integralmente compensate.

A maggior ragione non sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 51, quindicesimo comma, cci.

Non sembra applicabile alla presente fattispecie l'art. 53, quinto comma, cci.

p.q.m.

la Corte, a definizione del reclamo, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia, rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore proposta da **DEBITORE**;

II. spese del reclamo integralmente compensate.

Così deciso in Bologna il 16 giugno 2023, nella camera di consiglio della terza sezione.

Il presidente
Anna De Cristofaro

Varotti est